

# IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



43 del 21 novembre 2025

*La notizia della settimana è il nuovo commissariamento dei sindaci per il mancato invio delle certificazioni sociali/nido/trasporti studenti con disabilità o per il mancato utilizzo dei fondi assegnati per le medesime finalità. Questo modello di intervento statale che è al secondo anno di attuazione coinvolge numeri un pochino più bassi dello scorso anno, ma sempre molto rilevanti. Altra novità della settimana è la pubblicazione da parte del Ministero dell'Economia, dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti.*

## Scadenzario

Per poter scaricare le scadenze aggiornate occorre utilizzare il seguente [link](#).

## Attualità di rilievo



### **Rassegna. Fondi welfare e asili nido non utilizzati: 3.528 sindaci finiscono commissari**

Scendono a 3.528 (dai 4.819 del 2024) i sindaci nominati commissari per la gestione dei fondi vincolati destinati al welfare. Il decreto del Ministero dell'Interno del 5 novembre 2025 interviene sia per il mancato utilizzo, entro fine anno, delle risorse vincolate, sia per la mancata trasmissione delle certificazioni.

Ai fini del computo delle scadenze previste dal decreto del 6 giugno 2024, va considerato che il nuovo provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2025.

A fronte dei trasferimenti vincolati destinati ai servizi sociali, al potenziamento degli asili nido e al trasporto degli alunni con disabilità, risultano 4.238 obiettivi non raggiunti da parte di 3.177 comuni, che mantengono quindi le somme negli avanzi vincolati. Nel 2024, con riferimento agli anni 2022 e 2023, i municipi coinvolti erano stati 4.571.

Le certificazioni non inviate per il 2024 sono 791, provenienti da 281 comuni, in forte miglioramento rispetto all'anno precedente (634 comuni).

Siamo al secondo anno di applicazione della procedura introdotta dai commi 498-500 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, disciplinata dal decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 6 giugno 2024. La disciplina prevede la nomina del sindaco quale commissario in caso di mancato utilizzo o di mancata certificazione dei fondi.

Il 9 ottobre 2025 Sogei ha trasmesso al Viminale l'elenco dei comuni inadempienti all'invio delle certificazioni per il 2024 e quello dei comuni che hanno certificato, in tutto o in parte, il mancato raggiungimento degli obiettivi o dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), aggiornati al 30 settembre 2025.

Sulla base di tali elenchi, il Ministero dell'Interno ha nominato, a titolo gratuito e senza oneri per la finanza pubblica, i sindaci commissari degli enti rientranti in una delle due casistiche.

Per le certificazioni mancanti, i sindaci dei comuni inadempienti dovranno trasmettere la documentazione richiesta entro il 15 dicembre 2025 (30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Qualora dalla documentazione emergesse il mancato raggiungimento degli obiettivi, i sindaci-commissari dovranno, entro 30 giorni dall'invio delle certificazioni negative, trasmettere a Sogei un cronoprogramma con le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi dell'anno in corso o degli anni successivi.

Lo stesso obbligo riguarda i comuni che, pur avendo inviato la certificazione, non hanno comunque raggiunto i target: per questi, il termine è di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, ossia il 14 gennaio 2026.

Scaduti tali termini, in caso di persistente inadempimento, il Ministero potrà procedere alla nomina di un commissario straordinario, su proposta del Prefetto, in sostituzione del sindaco-commissario.

Dei 4.819 comuni commissariati nel 2024, sono soltanto una quarantina i sindaci-commissari che non hanno ancora provveduto all'invio del cronoprogramma o alla chiusura delle schede dei precedenti monitoraggi.

Leggi l'[articolo](#).



## **Ministero dell'Interno. Nomina del commissario sindaco nei comuni inadempienti, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 6 giugno 2024**

Aggiornamento del 17 novembre 2025: l'avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.266 del 15 novembre 2025. Il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, del 5 novembre 2025, corredato dell'allegato A, recante: "Nomina del commissario sindaco nei comuni inadempienti all'obbligo di invio delle certificazioni o che abbiano certificato il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP assegnati", di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 6 giugno 2024, in applicazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto interministeriale del 6 giugno 2024, è stato diffuso nella sezione «I Decreti» ed il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Leggi l'[articolo](#).

# Contabilità



## **CDP. Operatività di fine anno 2025 per la concessione e l'erogazione di prestiti agli Enti Locali**

La Cassa Depositi e Prestiti, per favorire la programmazione delle attività finanziarie di fine anno, informa gli Enti Locali – di cui all'art. 2 del D.Lgs. 267/2000 – che: le richieste di nuovi finanziamenti, complete di tutta la documentazione prevista nelle Circolari CDP S.p.A. n. 1280/2013 (varie tipologie di prestiti di scopo) e n. 1254/2004 e n. 1279/2010 (anticipazioni sul Fondo Demolizioni Opere Abusive), 1305/2023 (Fondo Rotativo per la Progettualità) devono pervenire a CDP entro il 15 dicembre 2025.

Leggi l'[articolo](#).



## **Corte dei Conti. Gestione dei residui attivi**

L'opzione concessa ai Comuni in fase di riaccertamento dei residui attivi permette al responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata, trascorsi tre anni dalla scadenza, di operare lo stralcio dal conto del bilancio dei crediti considerati di dubbia e difficile esazione che non risultano riscossi. Questa operazione contabile, pur non incrementando in alcun modo la liquidità corrente dell'ente, consente una rappresentazione più realistica del risultato di amministrazione e una conseguente riduzione del rischio legato al ricorso all'anticipazione di tesoreria. Di fatto, lo stralcio si limita a fotografare un'inefficienza gestionale ormai consolidata. Per superare questa situazione, è invece imprescindibile avviare un'azione organica e concreta di recupero dei crediti. Soltanto l'incremento dei flussi di cassa effettivi, derivante da tale azione di recupero, permetterà all'ente di disporre delle risorse necessarie per onorare tempestivamente le proprie obbligazioni, spezzando così il circolo vizioso tra la mancata riscossione delle entrate e i cronici ritardi nei pagamenti che caratterizzano l'attuale gestione finanziaria (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna – Deliberazione n. 146/2025).

Leggi l'[articolo](#).



## **Corte dei Conti. Maggior ripiano del disavanzo**

Se un ente locale ha versato, per il ripiano del disavanzo di amministrazione, un importo superiore a quello effettivamente dovuto, ha la facoltà di recuperare l'eccedenza. Il presupposto fondamentale per questa operazione si verifica quando, dopo l'accertamento di un disavanzo, si constata che la somma totale delle quote annuali di ripiano ha superato l'ammontare complessivo del disavanzo da coprire. Tipicamente, ciò accade a seguito di una rideterminazione in diminuzione del disavanzo stesso, rilevata durante la verifica degli equilibri, rispetto all'importo iniziale sulla base del quale era stato stabilito il piano di rientro.

Il recupero viene effettuato iscrivendo l'eccedenza in bilancio come specifica posta contabile. Tecnicamente, l'operazione si configura come una variazione di bilancio che incide sulla composizione del risultato di amministrazione: la risorsa in eccesso viene trasferita dalla quota vincolata per il ripiano del disavanzo alla componente libera del risultato di amministrazione disponibile, rendendola utilizzabile per il finanziamento di nuove spese (Corte dei Conti, Sezione

regionale di controllo dell'Emilia-Romagna – Deliberazione n. 148/2025).  
Leggi l'[articolo](#).



### **Corte dei Conti. Compilazione modello A/1**

Quando l'importo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) calcolato alla fine dell'esercizio è superiore a quello accantonato l'anno precedente, il principio contabile stabilisce che si debba valorizzare l'importo aggiuntivo determinato in sede di rendiconto solo se lo stanziamento previsto in bilancio sia risultato insufficiente. L'obiettivo di questa regola è documentare come e quando l'amministrazione abbia reperito le risorse necessarie per sostenere il maggiore accantonamento. In sostanza, il principio contabile mira a mettere in evidenza l'incremento o la riduzione della consistenza del FCDE tra l'inizio e la fine dell'esercizio.

Gli equilibri ricostruiti in sede di rendiconto non hanno lo scopo primario di tracciare l'evoluzione del FCDE accantonato, ma mirano piuttosto a verificare se le risorse di competenza di quell'esercizio, una volta sterilizzate (ovvero al netto dei crediti di dubbia esigibilità), siano effettivamente sufficienti a coprire le spese programmate, sia correnti che in conto capitale (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo del Piemonte – Deliberazione n. 117/2025).

Leggi l'[articolo](#).

## **Risorse**



### **ANCI. Fondo investimenti stradali piccoli comuni: pubblicato l'avviso 2025, istanze entro il 15 dicembre**

Pubblicato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti l'Avviso pubblico, per l'anno 2025, recante le modalità di accesso al «Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni», rivolto ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali fino a 150.000 euro. La dotazione del Fondo per l'anno 2025 ammonta a 12 milioni di euro.

**I Comuni potranno presentare istanza attraverso la piattaforma dedicata al seguente link: <https://istanzedigitali.mit.gov.it> a partire dalle ore 12.00 del 14 novembre 2025 e fino alle ore 12 di lunedì 15 dicembre 2025.**

Il Fondo ha permesso, negli anni 2023 e 2024, di finanziare interventi in 326 comuni, per un valore complessivo di 39,5 milioni di euro.

Leggi l'[articolo](#).



### **Ministero dell'Interno. Utilizzo dell'accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2024, a seguito di verifiche dei valori utilizzati nel riparto**

Il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 settembre 2025, corredato dell'allegato A, relativo all'utilizzo dell'accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2024, per un importo complessivo di euro 1.482.954,00, a

seguito di verifiche dei valori utilizzati nel riparto, previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 141 del 18 giugno 2024 – Supplemento Ordinario n. 25, è stato registrato alla Corte dei Conti il 30 settembre 2025, n. 3842 e diffuso nella sezione «I Decreti». Il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Leggi l'[articolo](#).



### **Ministero dell'Interno. Riparto del Fondo destinato alla promozione dell'economia locale per l'anno 2024**

Il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 ottobre 2025, corredato dell'allegato A "Piano di riparto", relativo al riparto del fondo destinato alla promozione dell'economia locale per l'anno 2024, per un importo complessivo di euro 179.923,45, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022 e all'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, registrato alla Corte dei Conti il 28 ottobre 2025, n. 4132 è stato diffuso nella sezione «I Decreti» ed il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Leggi l'[articolo](#).



### **Conferenza Stato-Città. In Gazzetta Ufficiale il decreto con le modalità di riparto delle risorse per il contrasto delle calamità naturali**

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.265 del 14 novembre 2025 il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che definisce criteri e modalità di impiego delle risorse destinate agli interventi di contrasto alle calamità naturali. Il provvedimento stabilisce che la dotazione annuale di 2,5 milioni di euro, prevista per gli anni 2024, 2025 e 2026, è assegnata ai comuni situati nelle isole minori marine (Allegato A al decreto) e alle aziende sanitarie locali competenti sugli stessi territori. Il decreto disciplina, inoltre, la destinazione delle risorse per la viabilità alternativa nelle aree colpite dal sisma 2009: 2 milioni di euro annui, per ciascun anno dal 2024 al 2026, sono attribuiti alla Città dell'Aquila e agli altri comuni del cratere.

Leggi l'[articolo](#).

## **PNRR**



### **ANCI. Sport, approvato elenco interventi del Bando Pnrr: nuovi impianti sportivi indoor**

E' stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport al link relativamente all'Avviso a sportello PNRR, l'elenco degli interventi (n.12) finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti sportivi indoor o di nuovi locali a servizio di impianti sportivi esistenti o in corso di realizzazione, come da decreto dipartimentale in data 11 novembre 2025, in corso di registrazione presso i competenti organi di



controllo. L'ammissione al finanziamento, riservata esclusivamente ai Comuni aventi popolazione residente fino a 10.000 abitanti, è stata disposta nel limite delle risorse disponibili a valere sulla misura PNRR M5C2 I3.1, fatta salva la possibilità di integrazione del contributo assegnato al Comune di Andrano e di ammissione di ulteriori candidature, secondo l'ordine cronologico di caricamento in piattaforma, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse per effetto di rinunce o revoche, così come disposto dal DPCM del 28/08/2025.

Le risorse destinate alla quota sud, ai sensi dell'art. 2, comma 6 bis, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono quantificate in complessivi € 9.993.407,62, pari all'80,6% della dotazione finanziaria dell'Avviso.

Leggi l'[articolo](#).



## **ANCI. Pnrr Politiche sociali, Ridefinizione dei termini per il completamento di milestone e target**

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con una sua nota informativa rende noto che in relazione agli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, è stato possibile ridefinire i termini per il completamento di milestone e target. In particolare, per tutte le linee di (sub-)investimento, al fine di tenere conto di eventuali ritardi nella realizzazione degli interventi programmati, il termine ultimo per lo svolgimento delle attività progettuali, e dunque per il raggiungimento del target inizialmente previsto al 31/03/2026, si intende prorogato al 30/06/2026. Tale previsione è da considerarsi direttamente applicabile, pertanto le attività dei cronoprogrammi la cui conclusione era inizialmente prevista al 31/03/2026 si intendono automaticamente prolungate al 30/06/2026; non sarà quindi necessario chiedere una modifica del cronoprogramma.

Entro il medesimo termine del 30/06/2026 restano ferme le attività di presentazione delle evidenze del raggiungimento del target (cd. "primary evidence") da caricare nel sistema ReGiS.

Sono inoltre previste, in casi assolutamente residuali, eventuali deroghe al termine generale del 30/06/2026 (fino al termine ultimo e improrogabile del 31/08/2026), esclusivamente laddove ciò sia strettamente funzionale al conseguimento dei target.

Leggi l'[articolo](#).

# Personale



## **Corte dei Conti. Attività di collaborazione incentivabili solo quelle svolte in favore di altri dipendenti pubblici**

La Corte dei Conti ha escluso in modo definitivo che l'attività di collaborazione tecnico-amministrativa svolta a supporto di professionisti esterni incaricati di attività di progettazione possa essere oggetto di incentivazione. La Corte precisa che sia il vecchio articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, sia l'attuale articolo 45 del Codice dei contratti, riconoscono gli incentivi per le funzioni tecniche unicamente al personale che ha svolto prestazioni a supporto di altri dipendenti o personale dell'Ente. Questa limitazione è ricavabile dalla previsione che stabilisce la ripartizione degli incentivi tra il RUP, le funzioni tecniche e i loro collaboratori per attività svolte internamente all'amministrazione. Sebbene il Codice abbia sostituito la parola "dipendenti" con "personale", la Sezione ribadisce che i destinatari degli incentivi devono comunque far parte del "personale proprio" dell'Ente, ovvero persone con un rapporto di lavoro dipendente con l'Amministrazione. Per i giudici contabili, non è ammissibile un'interpretazione estensiva che snaturerebbe la ratio della norma, la quale è orientata a promuovere le professionalità interne e a migliorare l'efficienza della

spesa, riducendo il ricorso a risorse esterne per le attività funzionali agli appalti (Corte dei Conti-Sezione Controllo Regione Lombardia, delibera 369/2025).

Leggi l'[articolo](#).



### **Giustizia Amministrativa. Sulla giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all'impugnazione dell'atto di autotutela relativo a una procedura di stabilizzazione cd. mediata**

La procedura di stabilizzazione del personale precario è assimilabile a un concorso, con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo, qualora implichi l'espletamento di una vera e propria selezione tra i candidati, per titoli e colloquio, con l'attribuzione di punteggi in relazione ai titoli posseduti e alla prova orale, la formazione di una graduatoria di merito e la conseguente stabilizzazione dei vincitori (cd. stabilizzazione mediata), non venendo in rilievo una mera verifica di requisiti predeterminati ex lege (cd. stabilizzazione diretta), ma una valutazione comparativa dei candidati, con conseguente spendita di un potere discrezionale dell'amministrazione. L'impugnativa di un atto di autotutela riferito a una procedura di stabilizzazione del personale effettuata mercè la valutazione dei titoli, l'espletamento di prove orali e la formazione di una graduatoria, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, non rilevando gli effetti (caducanti) prodotti dall'atto di autotutela sul contratto di lavoro, ma unicamente l'esercizio del potere pubblicistico di annullamento della procedura selettiva, stante la consequenzialità necessaria tra i due momenti. In motivazione, la sezione richiama la giurisprudenza formatasi relativamente al rapporto tra annullamento dell'aggiudicazione e sorte del contratto, prima che su tale problematica intervenisse il legislatore con l'art. 122 del d.lgs. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo) e l'orientamento da ultimo affermato che aveva ricostruito il rapporto tra annullamento dell'aggiudicazione e sorte del contratto facendo riferimento alla caducazione automatica dello stesso, partendo dall'assunto della consequenzialità necessaria tra i due momenti (Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2006, n. 12629; Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2004, n. 3465; sez. VI, n. 2332 del 2003; sez. V, n. 677 del 1998). Ha altresì ricordato la recente pronuncia della sezione secondo la quale, nel caso in cui l'annullamento giurisdizionale travolga l'intera procedura di affidamento del contratto, oltre al provvedimento di aggiudicazione, si determini l'automatico travolgimento o caducazione anche del contratto stipulato con l'illegittimo aggiudicatario (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2023, n. 589); (Consiglio di Stato, sezione V, 21 ottobre 2025, n. 8141 – Pres. Lotti, Est. Quadri).

Leggi l'[articolo](#).

## **Partecipate e servizi pubblici locali**



### **Rassegna. Concorrenza, rischio sanzioni Anac per gli enti che non fanno la ricognizione dei servizi locali**

La legge annuale sulla concorrenza arrivata alle battute finali del proprio cammino parlamentare prevede, tra le altre cose, un ulteriore rafforzamento delle disposizioni relative al decreto di riordino dei servizi pubblici locali (Dlgs 201/2022) in materia di ricognizione. Le novità prendono le mosse dal monitoraggio delle relazioni degli enti all'Antitrust e recepiscono gran parte delle proposte della

Autorità concentrandosi in primo luogo sull'articolo 30 del decreto, che tratta le verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali. L'Antitrust aveva riscontrato molte lacune, al punto da rivolgersi, con un atto di segnalazione, anche a Conferenza Stato-Regioni, Anci e Upi (AS1999 – Ricognizione SPL 2023).

Da qui tre nuovi commi sull'articolo 30 in questione e un nuovo articolo 31 bis.

Un primo comma 1-bis prevede che l'ente, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull'andamento della gestione di ciascun servizio affidato, debba individuare le possibili cause dell'eventuale andamento insoddisfacente e adottare, di conseguenza, un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare entro tre mesi "un piano per intraprendere le necessarie misure correttive (...) per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite". Una sorta di piano di risanamento già previsto dal Tusp, ma questa volta non limitato ai casi di crisi ma esteso anche alle eventuali inadeguatezze nel servizio.

Il tutto da inviare ad Anac per la pubblicazione sul portale Trasparenza Spl. Su questo l'Autorità effettuerà un monitoraggio e relazionerà a Governo e Parlamento.

Il comma 1-ter, per evitare facili elusioni, cerca di precisare quando l'andamento debba considerarsi insoddisfacente, cioè in caso di perdite significative tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario, e anche se i "risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati" o se "almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8". Tutto abbastanza immediato ove si tratti di servizi regolati, un po' più ambiguo nel caso di servizi non a rete.

Ancora, il comma 1-quater prevede, in caso di inadempienza nell'attuazione del piano, che si possa "risolvere anticipatamente il rapporto" (art. 27, c. 3), ipotesi comunque di difficile realizzazione per mille evidenti motivi.

Viene poi introdotto un articolo 31-bis, che attribuisce ad Anac la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria prevista dal Tusp (da un minimo di 5mila a un massimo di 500mila euro) all'ente in caso di mancata adozione dell'atto di ricognizione e dell'atto di indirizzo alla società, quando si rientri nel precedente comma 1-bis, e anche solo in caso di mancata pubblicazione sul sito istituzionale. Se la delibera di ricognizione è lacunosa, Anac dà all'ente un termine non superiore ai 30 giorni, per effettuare le integrazioni ritenute necessarie, passato infruttuosamente il quale si applica la sanzione. Non è chiaro, in realtà, se queste integrazioni debbano passare per il Consiglio comunale, il che comporterebbe una particolare ristrettezza dei tempi previsti.

Leggi l'[articolo](#).



## **MEF. Partecipazioni pubbliche: online le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti**

Entro il 31 dicembre 2025, le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2024, nonché la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione, riferito alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023 (art. 20, commi 1, 2 e 4, TUSP). A supporto dell'elaborazione dei provvedimenti sono disponibili le schede in formato editabile, scaricabili dai link riportati di seguito.

La comunicazione degli esiti attraverso l'applicativo **Partecipazioni**, accessibile dal link <https://portaletesoro.mef.gov.it>, avverrà con le stesse modalità previste per la rilevazione dei dati al 31 dicembre 2023. Le Amministrazioni possono quindi fare riferimento, in via generale, ai [documenti di supporto per la rilevazione dati 2023](#) e alle indicazioni pubblicate sul sito



del [Dipartimento dell'Economia del Ministero dell'Economia e delle Finanze](#). Sul sito sono inoltre disponibili [orientamenti, indicazioni e direttive](#) della **Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo** sull'attuazione del TUSP.

Si ricorda che i documenti approvati ai sensi dell'art. 20 del TUSP devono essere trasmessi alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo esclusivamente tramite l'applicativo Partecipazioni, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione della **Corte dei conti** ai sensi dell'art. 20, comma 3, TUSP.

Analogamente a quanto avvenuto lo scorso anno, tramite l'applicativo Partecipazioni saranno acquisiti, in maniera integrata, anche i dati richiesti ai fini del **censimento annuale** delle partecipazioni in società e in soggetti di forma non societaria, nonché dei rappresentanti negli organi di governo di società o enti, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014. Sono pertanto rese disponibili anche la **Scheda Partecipazione** (per il censimento delle forme non societarie e delle forme societarie per le Amministrazioni non soggette al TUSP) e la **Scheda Rappresentante**.

L'avvio della rilevazione sarà comunicato mediante avviso pubblicato sulla home page del Portale Tesoro e tramite e-mail ai responsabili e agli utenti registrati per l'applicativo Partecipazioni.

Si invitano i responsabili e gli utenti già abilitati a verificare l'accesso all'applicativo, la correttezza dell'indirizzo e-mail associato alla propria utenza sul Portale Tesoro e lo stato delle utenze attive per la propria Amministrazione, provvedendo alle necessarie modifiche, disattivazioni o nuove attivazioni.

Le Amministrazioni non ancora registrate devono individuare un responsabile per la comunicazione dei dati, che dovrà accreditarsi sul Portale Tesoro.

Per problemi di registrazione o di accesso all'applicativo è disponibile, sulla home page del Portale Tesoro, la funzionalità "**Richiesta Assistenza**", selezionando le voci "Richiesta di carattere Tecnico" > "Portale". Ulteriori richieste di supporto possono essere inviate all'indirizzo: [supportopartecipazioni@mef.gov.it](mailto:supportopartecipazioni@mef.gov.it).

Leggi l'[articolo](#).



## **Giustizia Amministrativa. Sull'accesso documentale e l'accesso civico relativamente agli atti inerenti il rapporto di lavoro con una società in house**

La società in house, pur costituendo una longa manus dell'amministrazione controllante sul piano organizzativo, è una vera e propria società di natura privata, dotata di una sua autonoma soggettività giuridica rispetto all'ente pubblico socio, con conseguente assoggettamento alle regole di diritto comune in campo societario, ex art. 1, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175; ha quindi carattere privatistico sul piano dello status generale, venendo considerata enti pubblico solo in quei settori in cui vi sia una norma espressa ed eccezionale di equiparazione ai soggetti pubblici. La richiesta di accesso agli atti relativa a un accordo conciliativo sindacale stipulato da una società in house è un'istanza rivolta a un soggetto di diritto privato, sottratto pertanto alla disciplina sull'accesso agli atti di cui all'art. 22 e ss., l. 7 agosto 1990, n. 241, in virtù dell'assenza del requisito della soggettività pubblica e della conseguente non configurabilità di un "documento amministrativo" ex art. 22, co. 1, lett. d), l. n. 241 del 1990, afferendo il documento all'attività, tout court privatistica e avulsa dai profili di pubblico interesse, di gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti con la società in house.

La sentenza richiama in motivazione Cass. civ., sez. lavoro, 26 ottobre 2017, n. 25472, quanto alla natura dell'accordo conciliativo come atto di natura negoziale, stipulato tra lavoratore e datore di lavoro che si caratterizza, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e, funzionalmente, per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, oltre che per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato tra le parti.

In presenza di una richiesta di accesso agli atti relativa a un accordo conciliativo sindacale

stipulato da una società in house non è configurabile il c.d. accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, esperibile nei confronti degli enti di diritto privato alla condizione che esercitino funzioni amministrative o attività di pubblico interesse, non ricorrendo l'esigenza, declamata dalla norma, di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Presupposto imprescindibile di ammissibilità dell'istanza di accesso civico è la sua vocazione "generale", che lo differenzia dall'accesso documentale, proteso alla tutela di interessi conchiusi entro la sfera giuridica del soggetto richiedente; lo stesso non è pertanto configurabile a fronte di un'istanza motivata da un interesse conoscitivo sganciato dalle finalità tipiche dell'accesso civico generalizzato, sostanziantisi nell'arricchimento della dinamica democratica e partecipativa dei cittadini all'esercizio del potere pubblico e nella garanzia del buon andamento.

Nell'ipotesi in cui l'istanza di accesso civico involga dati personali, vertendosi su una delle eccezioni relative contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 5-bis), del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, è rimesso all'Amministrazione il compito di effettuare un proporzionato e adeguato bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conoscibilità e il danno all'interesse-limite alla riservatezza, secondo il criterio del c.d. harm test; in presenza di accesso civico il contemperamento tra gli interessi in gioco deve essere condotto con ancor maggior rigore, trattandosi di accesso "massivo", per cui, in presenza di controinteressi rilevanti (cd. interessi limite), deve aversi riguardo alla massimizzazione della tutela della segretezza in danno della trasparenza (Consiglio di Stato, sezione V, 30 ottobre 2025 n. 8415 – Pres. ed Est. Caringella).

Leggi l'[articolo](#).

## Contenuto extra



### **ANAC. Lavori Pnrr in un Comune: gravi violazioni e illegittimità**

Pesanti ritardi nella realizzazione dell'opera, mancanza di qualificazione della stazione appaltante, progetto definitivo incompleto e inadeguato. L'Accordo quadro multilotto per l'affidamento di lavori finanziati dal Pnrr in un grosso comune della città metropolitana di Bari in Puglia, è stato assegnato in violazione del Codice degli Appalti, riscontrando varie criticità e gravi ritardi nella realizzazione dell'opera. L'importo dei lavori, gestiti dall'Unione dei comuni, è pari 3 milioni e 900mila, elevabili fino 4.773.600, in virtù del quinto d'obbligo.

Sono queste le conclusioni a cui è giunta l'Autorità Anticorruzione dopo un'approfondita istruttoria, che si è conclusa con la delibera n. 435, approvata dal Consiglio di Anac del 5 novembre 2025.

Dai controlli effettuati dall'Autorità, è emerso come la fase di gara sia stata gestita da un Comune privo di qualificazione adeguata come stazione appaltante, e non invece dalla Centrale unica di committenza come richiesto dalla normativa. Pertanto, da un soggetto non legittimo. In tal senso è stato ribadito il principio secondo il quale "In caso di gara su delega, i provvedimenti più significativi della procedura di affidamento devono essere adottati, sia formalmente che sostanzialmente, dal soggetto delegato (centrale di committenza, CUC o stazione appaltante qualificata), che ne assume la consapevole e piena responsabilità giuridica, in quanto soggetto a ciò espressamente qualificato" (confronta Delibere ANAC 255/2024; 465/2024, 466/2024; 467/2024; 468/2024; 469/2024).

A ciò si aggiunge la presentazione di un progetto definitivo incompleto ed inadeguato e comunque non recante tutti i termini dell'opera da realizzare, posto a base della gara. In particolare, è stato affermato il principio secondo il quale "in caso di realizzazione di nuove opere, in cui sia posto a

base di gara un progetto incompleto e quindi nel caso in cui la cui esatta individuazione delle prestazioni dovute siano individuate in un momento successivo, deve ritenersi che non sia legittimo il ricorso all'accordo quadro con unico fornitore, ex art. 59, co. 1 e co. 4, lett. a), d.lgs. 36/2023.”

Anac ha riscontrato, poi, che la fase esecutiva del contratto è caratterizzata da gravi ritardi nella realizzazione dell'opera, imputabili alla inadeguatezza della progettazione a base dell'affidamento, ai ritardi nel completamento della stessa e alla mancata disponibilità parziale delle aree di cantiere. La fase di esecuzione del contratto di servizio di progettazione, inoltre, è caratterizzata da criticità consistenti nell'inadeguatezza della progettazione esecutiva presentata nel novembre 2023, nel complessivo ritardo nello svolgimento delle prestazioni contrattuali e nel ritardo nell'approvazione della progettazione esecutiva. Ora, la stazione appaltante è tenuta a comunicare all'Autorità entro trenta giorni come intenda provvedere.

Leggi l'[articolo](#).



### **Corte dei Conti. Determinazione danno erariale in appalti e danno alla concorrenza**

La Corte dei Conti ha stabilito criteri precisi per la determinazione del danno erariale in relazione agli appalti pubblici e al danno alla concorrenza. Il danno erariale si configura come una perdita economica diretta per l'ente pubblico, risultante da una gestione inefficiente o illegittima delle risorse. Affinché tale danno sia accertato, deve essere dimostrato che la condotta colposa o dolosa di un dipendente o amministratore pubblico abbia causato una perdita economica certa e diretta. La quantificazione del danno viene calcolata come la differenza tra il valore di mercato di un appalto e il prezzo effettivamente pagato dall'amministrazione, con il risarcimento che è pari a tale differenza.

Inoltre, la sentenza affronta il tema del danno alla concorrenza, inteso come la perdita della “chance” per l'ente di ottenere un contratto al miglior prezzo possibile a causa della mancata osservanza delle regole di evidenza pubblica. Infine, viene stabilito che il soggetto ritenuto responsabile è tenuto al risarcimento integrale dell'ammontare del danno erariale subito dall'amministrazione pubblica, a condizione che sia dimostrato un nesso di causalità diretto tra la sua condotta e la perdita subita dall'ente.

Leggi l'[articolo](#).



### **TAR. Accesso agli Atti: no a richieste esplorative e strumentali a liti civili**

Una recente decisione di un TAR ha rigettato il ricorso presentato da un operatore economico contro il silenzio serbato da un Ente locale in merito a un'istanza di accesso a documentazione amministrativa. Il caso riguardava un concessionario che aveva chiesto di visionare il Piano finanziario e il progetto tecnico relativi alla riqualificazione e riapertura di una struttura pubblica parzialmente interdetta, lamentando il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione. Il TAR ha esaminato la richiesta sotto il duplice profilo dell'Accesso Documentale e degli Obblighi di Trasparenza, concludendo per l'infondatezza dell'impugnazione.

Sotto il profilo della Trasparenza, il giudice ha osservato che gli atti di programmazione strategico-gestionale, come i piani finanziari e i progetti definitivi per opere pubbliche, sono in linea di principio soggetti a pubblicazione obbligatoria sui portali istituzionali, pertanto l'accesso documentale non può essere utilizzato come rimedio alternativo se il richiedente non contesta che l'atto definitivo sia stato omesso. Inoltre, la richiesta estesa a “ogni altro atto connesso o

conseguenziale” è stata giudicata inammissibile in quanto si traduce in una richiesta esplorativa e in un tentativo di controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione. Infine, il diritto di accesso civico si applica solo agli atti formati e definitivi, non a bozze o documenti interni relativi ad attività ancora in corso di elaborazione (in fieri), per non interferire con il processo decisionale. Per quanto riguarda l’Accesso con Finalità Difensive, il TAR ha stabilito che, quando l’istanza è presentata ed è strettamente strumentale a un diverso giudizio pendente (come un contenzioso civile tra le stesse parti), la valutazione sulla rilevanza e necessità degli atti richiesti spetta in via esclusiva al Giudice del processo principale (il giudice civile), in quanto esso dispone dei poteri istruttori appropriati. Il ricorrente deve, inoltre, dimostrare un nesso di stretta strumentalità e necessità tra la documentazione richiesta e la propria esigenza di difesa in giudizio; la generica esigenza di informazione sullo stato futuro dell’attività amministrativa non è sufficiente. In conclusione, il TAR ha stabilito che, mancando i presupposti sostanziali per un’istanza ammissibile, il silenzio dell’Amministrazione non integrava un diniego illegittimo. Il ricorso è stato pertanto rigettato e la parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese legali (TAR Campania, sentenza 06232/2025). Leggi l’[articolo](#).



### **Ministero dell’Interno. Costituzione nuovo gruppo consiliare**

Il gruppo consiliare unipersonale è possibile solo se in una lista risulta eletto un solo consigliere e lo statuto non disciplina altra ipotesi di gruppo consiliare monopersonale. (Parere n.22437 del 23.7.2025) Si fa riferimento alla nota del ... con la quale una Prefettura ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in merito al caso prospettato dal sindaco del comune di ... in materia di costituzione di gruppi consiliari. In particolare, il rappresentante dell’ente locale ha segnalato che in data ... il consigliere comunale ..., eletto nella lista “...”, ha comunicato verbalmente la propria fuoriuscita dal gruppo consiliare di appartenenza, successivamente in data ... ha formalizzato la fuoriuscita dal gruppo consiliare e la volontà di costituire un nuovo gruppo consiliare autonomo, composto solo dal predetto consigliere, denominato “...”. Il sindaco ha evidenziato, quindi, che è stato costituito un gruppo con una denominazione diversa da quello della lista nella quale il consigliere era stato eletto e che lo statuto e il regolamento del consiglio non disciplinano l’ipotesi di costituzione di nuovi gruppi, da parte di consiglieri che non rappresentano liste presentatesi alle elezioni. Al riguardo, occorre premettere che l’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38 comma 3, art.39 comma 4 e art.125 del decreto legislativo n.267/00). La materia è regolata da apposite norme statutarie e regolamentari adottate dai singoli enti locali nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall’art.38 del citato decreto legislativo n.267/2000. Nel caso in esame non si tratta di una mera modifica della denominazione del gruppo consiliare, che si ritiene possibile, ma della costituzione di un nuovo gruppo consiliare. In merito si osserva che, come si evince da una pronuncia del giudice amministrativo, “il rapporto che lega il candidato eletto al partito di appartenenza non esercita influenza giuridicamente rilevabile, attesa la mancanza di rapporto di mandato e l’assoluta autonomia politica dei rappresentanti del consiglio comunale e degli organi collegiali in generale rispetto alla lista o partito che li ha candidati” (cfr. TAR Puglia-sez.Bari, sent.n.506/2005). Anche il T.A.R. Trentino Alto Adige – sez. di Trento, n.75 del 2009, ha evidenziato che “il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall’art.67 della Costituzione ... pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l’esercizio del mandato ricevuto dagli elettori – pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica – con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l’appartenenza dell’eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza”. In linea con il principio generale secondo il quale all’elemento “statico” dell’elezione in una lista si sovrappone quello “dinamico” fondato

sull'autonomia politica dei consiglieri, si ritengono in genere ammissibili anche i mutamenti all'interno delle forze politiche che comportano altrettanti cambiamenti nei gruppi consiliari. Nel caso in esame il consigliere in data ... ha formalizzato la fuoriuscita dal gruppo e dichiarato di voler costituire un gruppo nuovo unipersonale autonomo con una denominazione diversa da quella della lista nella quale era stato eletto. Lo statuto sembra prevedere solo all'articolo 17 l'ipotesi del gruppo consiliare unipersonale e precisamente dispone al comma 2 che "Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare". Pertanto, il gruppo consiliare unipersonale è possibile solo se in una lista risulta eletto un solo consigliere e lo statuto non disciplina altra ipotesi di gruppo consiliare monopersonale; anche il regolamento, non trasmesso a quest'Ufficio e non rinvenibile sul sito del comune, non sembra fornire, come precisato dal sindaco, alcuna indicazione al riguardo. Pertanto, nel ribadire che la materia dei "gruppi consiliari" è interamente demandata alla competenza delle fonti di autonomia locale, si rappresenta che solo in tale ambito potrà essere valutata eventualmente la possibilità di ampliare le ipotesi di costituzione di un gruppo unipersonale.

Leggi l'[articolo](#).



### **ANAC. Subcontratti non qualificabili come subappalti non soggetti a preventiva autorizzazione della S.A.**

I subcontratti non qualificabili come subappalti non sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante. A livello normativo, il controllo circa il possesso dei requisiti di ordine generale è stabilito espressamente solo per i contratti di subappalto. E' quanto ha precisato Anac alla richiesta di chiarimenti di un'amministrazione riguardo alla gestione dei subaffidamenti. Con Atto a firma del Presidente, approvato dal Consiglio dell'11 novembre 2025, l'Autorità ha evidenziato che "in linea generale la stazione appaltante può non procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale". Questo, "stando al dato letterale della disposizione e tenuto conto che per i subcontratti non sono richiesti gli stessi passaggi formali stabiliti per il subappalto".

L'Autorità ritiene, invece, necessario che le stazioni appaltanti verifichino il possesso di tutti i requisiti di ordine generale in caso di pagamento diretto ai subcontraenti, se previsto dalla legge di gara. Ciò in ragione del principio generale, che deve sempre trovare applicazione, secondo cui un soggetto destinatario di risorse o di finanziamenti pubblici deve essere moralmente ineccepibile.

Quanto al momento in cui effettuare i controlli, non essendo prevista per i subcontratti una preventiva autorizzazione, si ritiene che gli stessi possano essere effettuati prima dell'erogazione dei relativi pagamenti.

In ogni caso, anche i pagamenti effettuati dall'appaltatore ai subcontraenti sono sottoposti alla l. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti nei confronti dei subcontraenti devono essere effettuati sui conti correnti dedicati, con indicazione del codice identificativo di gara (Cig) e, ove obbligatorio, del codice unico di progetto (Cup).

Leggi l'[articolo](#).



### **Dipartimento per la trasformazione digitale. Nuovi servizi ISEE disponibili su PDND grazie all'integrazione di INPS**

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha pubblicato sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) sei nuovi servizi dedicati all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). L'iniziativa, che rientra nel progetto "**Welfare as a Service**" (WaaS), utilizza la



PDND per favorire l'interoperabilità tra i sistemi informativi pubblici e promuovere servizi più semplici, rapidi ed efficaci per cittadini e imprese.

Attraverso WaaS, gli Enti locali possono inoltre accedere a cruscotti di dati utili alla programmazione e alla gestione degli interventi sociali sul territorio, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e delle competenze istituzionali dei diversi soggetti coinvolti.

Sei nuovi servizi per la consultazione dei dati ISEE

Per la consultazione dei dati ISEE del richiedente e del relativo nucleo familiare, INPS ha pubblicato **sei nuovi servizi sulla PDND**, che si aggiungono a quelli già esistenti e consentono agli Enti di scegliere la modalità più adatta alle proprie esigenze operative:

“Consultazione Indicatore Riscontro ISEE” e “Consultazione Indicatore Nucleo Riscontro ISEE”

“Consultazione Indicatore Residenti ISEE” e “Consultazione Attestazione Residenti ISEE”

“Consultazione Indicatore ISEE Operatori” e “Consultazione Attestazione ISEE Operatori”

Questi nuovi servizi si aggiungono a **“Consultazione Indicatore ISEE”** e **“Consultazione Attestazione ISEE”**, già disponibili sulla PDND dal 2022 per i quali è richiesto il possesso del certificato digitale di autenticazione client rilasciato dall'INPS.

Chi può aderire

Tutti i nuovi servizi sono accessibili agli Enti appartenenti alle seguenti categorie del Catalogo IPA:

- Comuni e loro Consorzi e Associazioni
- Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni
- Aziende Sanitarie Locali
- Università e Istituti di istruzione universitaria pubblica
- Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)
- Agenzie, Enti e Consorzi pubblici per il diritto allo studio universitario
- Aziende e Consorzi pubblici territoriali per l'edilizia residenziale

Ogni servizio è corredato dalla documentazione tecnica necessaria e **accessibile tramite identità digitale (SPID livello 2 o CIE 3.0)** per tutti gli aderenti alla PDND.

Innovazione e semplificazione per gli Enti

L'attivazione dei servizi ISEE sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati segna un importante passo avanti verso l'innovazione dei processi pubblici. Le soluzioni interoperabili consentono agli Enti di accedere in modo rapido, sicuro e standardizzato ai dati necessari per verifiche e controlli, supportando la definizione di politiche sociali più mirate ed efficaci.

Questo processo si completa con l'integrazione dei dati ISEE nei sistemi informativi, favorendo una gestione più efficiente e consapevole delle informazioni. Così facendo si riducono gli oneri amministrativi e migliora la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Questo approccio favorisce una maggiore precisione negli interventi sociali, consentendo di adattarli alle reali esigenze dei nuclei familiari e promuovendo equità e sostegno verso le fasce più vulnerabili della popolazione.

Leggi l'[articolo](#).

## IL SUNTO RAGIONERIA

*La rivista è iscritta nel registro dei giornali e periodici del Tribunale di Ancona, al n. 2197/2017. La direttrice è Patrizia Ruffini.*

*L'editore è Libram S.r.l., che detiene la proprietà della pubblicazione attraverso il marchio Mira Editore.*

*Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web di Libram S.r.l.: [www.libram.it](http://www.libram.it) inviare un'e-mail a [elisa.biekar@libram.it](mailto:elisa.biekar@libram.it) o telefonare allo 071-9206834*